

Oggetto: ***SPAM*** SIA SISMA - decreto del 26 luglio 2017


Mittente: Ambito19 <ambito19@comune.fermo.it>

Data: 31/08/2017 16:28

A: COMUNE MONSAMPIETRO MORICO <comune@monsampietromorico.net>

Ai comuni: Belmonte Piceno, Falerone, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Ortezzano, Servigliano

rientranti nel Cratere Sisma 2016.



Si comunica che

con il Decreto del 26 luglio 2017 (All.1-2), emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si è definita, a favore dei residenti in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la possibilità di presentare la **richiesta per un sussidio economico** ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione.

Il contributo – **concesso per un periodo massimo di dodici mesi** - verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, per l'acquisto di bene di prima necessità.

La domanda per l'accesso al SIA Aree Sisma deve essere presentata dal 2 settembre 2017 al 31 ottobre 2017 al proprio Comune di appartenenza, su apposito modello predisposto dall'INPS (All. 3).

Il SIA Aree Sisma può essere richiesto da coloro che non soddisfano i requisiti per accedere al SIA in via ordinaria, ed erano residenti e stabilmente dimoranti in uno dei comuni colpiti dal Sisma alla data dei relativi eventi e versano in condizione di maggior disagio economico.

Il beneficio sarà erogato ai nuclei familiari in presenza, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- il richiedente deve essere stato residente stabilmente dimorante, da almeno due anni, in uno dei comuni colpiti dal Sisma alla data del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 o del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016
- il nucleo familiare deve essere in possesso, al momento della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di un valore dell'ISEE o dell'ISEE corrente inferiore o uguale a 6.000 euro.

La verifica dei requisiti necessari sarà effettuata dal Comune e dall'INPS. I comuni seguiranno le stesse modalità applicate per il SIA ordinario (ricezione della domanda, controlli preliminari, pre-istruttoria, invio all'ATS); questo Ambito provvederà poi all'inserimento delle domande accolte nel portale INPS dedicato al progetto. Si precisa che l'ATS sta lavorando sulla predisposizione di un nuovo modello di pre-istruttoria che sarà inviato a tutti i comuni interessati.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.ambitosociale19.it e/o al numero 0734 603167.

Si comunica inoltre che questo Ambito sta provvedendo alla predisposizione di manifesti pubblici da affiggere per la promozione del progetto.

Certi di una fattiva collaborazione,

si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ufficio di Coordinamento ATS XIX

0734 603167

[All.1 - Decreto 26 luglio 2017](#)

[All.2 - Circolare INPS n. 126](#)

[All.3 - Modello di domanda](#)



Mail priva di virus. www.avg.com

COMUNE DI
MONTAMARTELLA MORICO
PUBBLICAZIONE
DELLA
RELAZIONE
SULLA
GESTIONE
DELLA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
PER
L'ANNO
2016



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 22/08/2017

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 126

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.3

OGGETTO: **SIA Aree Sisma. Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017.**

SOMMARIO:

- 1. Premessa e quadro normativo*
- 2. Destinatari e requisiti*
- 3. Modalità e termine di presentazione delle domande*
- 4. Decorrenza, durata e misura*
- 5. Istruttoria della domanda. Compiti dei Comuni/ambiti territoriali, e del soggetto attuatore. Predisposizione della graduatoria*

- 5.1 Criteri per l'ordinamento delle famiglie
- 6. Obblighi del beneficiario e rapporti con la normativa del SIA ordinario
- 7. Finanziamento
- 8. Monitoraggio

1. Premessa e quadro normativo

Con il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2017, n. 45, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" il legislatore è intervenuto con iniziative volte al sostegno della popolazione dei comuni del c.d. "cratere".

In particolare, l'art. 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 ha previsto la concessione di un beneficio economico, pari al trattamento connesso al SIA, in favore dei soggetti che versano in condizioni di maggiore disagio economico, residenti in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Per la concessione di tale misura è stato previsto uno stanziamento di 41 milioni di euro.

Il comma 6 del medesimo articolo 10 rinvia ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di concessione della prestazione in esame.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017 (allegato 1), emanato in attuazione dell'articolo 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, sono stati, quindi, definiti i beneficiari ed i requisiti (art.2), il beneficio concesso (art.3), le modalità di accesso al beneficio (art.4), i criteri per l'ordinamento delle famiglie (art.5), nonché le disposizioni finali e di coordinamento (art. 6) della nuova misura denominata SIA Aree Sisma.

Per l'individuazione dei destinatari della misura, si fa riferimento all'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, a quello dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e, infine, all'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, riportati, rispettivamente, negli allegati 1, 2 e 2 -bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Si tratta, quindi, di una misura una tantum di sostegno alle fasce deboli della popolazione, geograficamente localizzate, ed i requisiti di accesso sono differenti rispetto alla misura nazionale SIA.

Peraltro, lo stesso articolo 10 del richiamato decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 prevede, al comma 7, che "per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5", ovvero quelle della misura di contrasto alla povertà SIA. Pertanto, a tal fine si farà riferimento alla normativa emanata in materia (decreti 26 maggio 2016 e 16 marzo 2017) e alle relative circolari INPS (numeri 133 del 19 luglio 2016 e 86 del 12 maggio 2017).

All'Istituto è attribuito il ruolo di soggetto attuatore, così come nel caso della misura nazionale di sostegno all'inclusione attiva. Ai Comuni o agli ambiti territoriali, in caso di gestione associata, è affidato il compito di ricevere le domande di SIA Aree Sisma. Poste Italiane Spa, infine, è titolare della gestione del servizio integrato relativo al rilascio della Carta acquisti su cui viene versato il beneficio.

2. Destinatari e requisiti

L'articolo 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2017, n. 45, individua come destinatari del Sia Aree Sisma i soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge n.189 del 2016, che si trovano nelle seguenti condizioni:

- versano in condizioni di maggior disagio economico;
- non soddisfano i requisiti per il SIA in via ordinaria;
- erano residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

L'articolo 2 del decreto 26 luglio 2017 individua i requisiti per l'accesso al beneficio, dettagliandoli ulteriormente.

Al comma 1 dell'articolo 2 è previsto che il Sia Aree Sisma possa essere richiesto solo da coloro che non soddisfano i requisiti per accedere al SIA in via ordinaria.

Pertanto, nessun soggetto del nucleo del richiedente il SIA Aree Sisma deve essere presente in un nucleo beneficiario del SIA ordinario. A tal fine si considera beneficiario del SIA ordinario il nucleo che abbia ricevuto almeno un accredito e per il quale non si siano verificati motivi di revoca nei sei mesi precedenti la domanda.

Al successivo comma 2 si prevede che il richiedente del Sia Aree Sisma debba risultare in possesso dei seguenti requisiti, che devono sussistere congiuntamente:

a) requisito di residenza e dimora:

residenza e dimora stabile, da almeno due anni, in uno dei comuni colpiti dal Sisma alla data del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016 o del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) requisito economico:

condizione di maggior disagio economico, al momento della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari o inferiore a 6.000 euro.

Si ricorda che, nel caso di nucleo familiare con presenza di minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ovvero sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni. In tutti gli altri casi, in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario, o in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest'ultimo.

Viene, poi, precisato dal comma 3 dello stesso articolo 2 che, per la verifica del requisito della situazione di maggior disagio economico attraverso l'attestazione ISEE, solo ed esclusivamente ai fini della concessione della misura in parola, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato:

- escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio;
- escludendo dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.

Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 2, individua come trattamenti utili alla determinazione della condizione di maggior disagio economico anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

Si precisa che le informazioni relative alla inagibilità totale o parziale dell'immobile e alle misure di esproprio, nonché il dettaglio dei relativi redditi, e le informazioni relative ai trattamenti goduti a seguito degli eventi sismici sono acquisite tramite autodichiarazione rilasciata nel modulo di presentazione della domanda di Sia Aree Sisma, in quanto non presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

Si evidenzia che coloro che abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa e/o, per effetto del terremoto, abbiano avuto beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o fatti oggetto di misure temporanee di esproprio, possono - in sede di presentazione della domanda di SIA Aree Sisma - compilare l'allegato modulo DSU per il calcolo dell'ISEE corrente Aree Sisma.

Diversamente, la condizione di maggior disagio economico potrà essere dimostrata attraverso l'attestazione ISEE ordinaria o corrente.

3. Modalità e termine di presentazione delle domande

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del 26 luglio 2017, la domanda per l'accesso al SIA Aree Sisma è presentata al medesimo servizio competente territorialmente per la raccolta delle domande del SIA in via ordinaria, ovvero presso i Comuni o gli ambiti territoriali, in caso di gestione associata.

Il modello di domanda, che costituisce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, è disponibile sul sito internet dell'Istituto e allegato alla presente circolare (allegato 2).

I cittadini potranno presentare la domanda per l'accesso al SIA Aree Sisma, nelle modalità sopra descritte, a partire dal 2 settembre 2017 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2017.

Come già chiarito al paragrafo 2 della presente circolare, si ribadisce che coloro che abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa e/o, per effetto del terremoto, abbiano avuto beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o fatti oggetto di misure temporanee di esproprio, possono - in sede di presentazione della domanda di SIA Aree Sisma - compilare il modulo DSU per il calcolo dell'ISEE corrente Aree Sisma, allegato alla stessa.

Per chiedere il calcolo dell'ISEE corrente Aree Sisma è sempre necessario il possesso di un ISEE in corso di validità, o quanto meno occorre aver già presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell'ISEE.

4. Decorrenza, durata e misura

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del decreto 26 luglio 2017, il beneficio decorre dall'ultimo bimestre del 2017.

La durata dello stesso coincide con quella del Sia ordinario.

Pertanto, la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi, come stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto del 26 maggio 2016, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del 16 marzo 2017.

Il beneficio, erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l'acquisizione dei beni di prima necessità, consiste nel medesimo trattamento economico connesso al SIA, determinato in ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario, in base agli importi di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 maggio 2016.

Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto 26 luglio 2017, ai soli fini della determinazione del beneficio, il nucleo familiare preso in considerazione è quello definito dai componenti che risultino unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa al momento della presentazione della domanda.

I componenti non già presenti nel nucleo ISEE, valido ai fini della verifica della sussistenza della situazione di disagio economico, non vengono considerati al fine della determinazione dell'importo della misura.

Infine, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto, il beneficio è concesso nei limiti delle risorse disponibili, pari a 41 milioni di euro.

5. Istruttoria della domanda. Compiti dei Comuni/ambiti territoriali, e del soggetto attuatore. Predisposizione della graduatoria.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, i comuni o gli ambiti territoriali verificano il possesso del requisito di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto^[1], nonché della previsione di cui al comma 2 del successivo articolo 3^[2].

Effettuati tali controlli, gli stessi comunicano all'Istituto, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, le richieste di beneficio verificate.

Si precisa che, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'unico canale di trasmissione delle domande da parte dei Comuni/ambiti territoriali all'Istituto, *comprensiva dell'eventuale allegato per la richiesta dell'ISEE corrente Aree Sisma*, è quello via internet.

Ricevute le domande, l'Istituto verifica che il nucleo familiare del richiedente, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, sia in possesso, al momento della richiesta, di una attestazione ISEE ordinaria o corrente (calcolata, laddove ne sussistano i presupposti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2) inferiore o uguale a 6.000 euro.

Tale requisito deve sussistere per tutta la durata del beneficio, pena la decadenza dallo stesso.

Sulla base delle verifiche compiute, l'Istituto predispone (ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del decreto) l'elenco dei nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti per l'accesso al SIA Aree Sisma e per gli stessi dispone il versamento del beneficio economico.

Si precisa che la disposizione del versamento del beneficio è preceduta dalla previa verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 2, ovvero 41 milioni di euro. Infatti, l'Istituto dovrà procedere a calcolare in via preventiva se l'ammontare delle risorse stanziato per l'intervento in esame sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno finanziario derivante dalle domande accolte.

Tale operazione sarà effettuata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, calcolando per ogni

nucleo familiare richiedente un ammontare di risorse pari a dodici mensilità del beneficio (inteso quale importo massimo erogabile).

Se da tale operazione le risorse dovessero risultare insufficienti, i nuclei richiedenti saranno ordinati secondo i criteri di cui all'articolo 5 del decreto 26 luglio 2017, criteri che di seguito si riportano.

5.1 Criteri per l'ordinamento delle famiglie

Come delineato dall'articolo 5 del decreto 26 luglio 2017, in caso di risorse insufficienti, accederanno alla misura, secondo l'ordine di seguito riportato, i nuclei familiari in possesso delle seguenti caratteristiche:

a) un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, calcolato ove ricorrano i presupposti secondo i criteri dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, pari o inferiore a 3.000 euro, ordinati sulla base del valore dell'ISEE medesimo;

b) i nuclei familiari che presentano un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, calcolato ove ricorrano i presupposti secondo i criteri sopra riportati, superiore a 3.000 euro, ordinati in base al punteggio nella valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito in base alla scala di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del 26 maggio 2016. A tale fine, il punteggio relativo alla condizione economica di cui al punto ii) della citata lettera c) è attribuito sottraendo al valore massimo di 25 il valore dell'ISEE, diviso per 240. A parità di valore della scala di valutazione multidimensionale, l'elenco è ordinato in base al numero dei componenti minorenni e, a parità di tale numero, in base all'età del componente più piccolo, e, successivamente, in assenza di componenti minorenni, in base all'età del componente più anziano.

6. Obblighi del beneficiario e rapporti con la normativa del SIA ordinario

Si precisa che i beneficiari del SIA Aree Sisma, in caso di variazione della situazione lavorativa dei componenti del nucleo familiare, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS, attraverso il modello SIA Aree Sisma-com (allegato 3 alla presente circolare) il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 9 ed al comma 1 del successivo articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Le medesime comunicazioni sono necessarie all'atto della richiesta del beneficio, qualora vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio.

Si precisa, altresì, che la previsione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto 26 luglio 2017, che limita la possibilità di presentare domanda di SIA Aree Sisma all'arco temporale 2 settembre – 31 ottobre 2017, nel delineare il carattere una tantum di tale misura, impatta con alcune regole del SIA ordinario.

In particolare, l'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto 26 maggio 2016, stabilisce che "[...] In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal Bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità. [...]".

Pertanto, in caso di variazioni del nucleo ISEE del richiedente non consistenti in nascite o decessi, non essendo possibile presentare nuova domanda da parte del nuovo nucleo, o dei

nuclei che originano, i requisiti verranno verificati in riferimento al solo nucleo includente il richiedente, escludendo ai soli fini della erogazione del beneficio i componenti diversi dai nuovi nati non già indicati nella sezione B) del modulo di domanda.

Ugualmente, in presenza di qualsivoglia altro evento che determini la revoca della prestazione, non sarà possibile presentare una nuova domanda.

7. Finanziamento

Come previsto dall'articolo 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, nonché dal comma 5 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto 26 luglio 2017 al finanziamento del Sia Aree Sisma si provvede mediante il trasferimento delle risorse stanziare per tale intervento, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, al conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del 26 maggio 2016.

8. Monitoraggio

Il decreto in esame, al comma 6 dell'articolo 4, attribuisce all'Istituto il compito di provvedere al monitoraggio delle erogazioni del beneficio SIA Aree Sisma, ai fini della gestione dei relativi flussi finanziari.

L'Istituto renderà, con periodicità bimestrale e comunque ogni qual volta necessario, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le erogazioni da effettuare ed effettuate.

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato

[1]a) (il richiedente sia stato) residente e stabilmente dimorante, da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2-bis alla data del 18 gennaio 2017;

[2]Ai fini della determinazione dell'importo del beneficio, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.



S

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
- VISTO l'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
- VISTO l'articolo 1, comma 387, lettera a), della citata legge n. 208 del 2015, che individua come priorità del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012;
- VISTO l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», con il quale si dispongono modifiche all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilità;
- VISTO l'art. 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;



VISTO l'articolo 1, comma 239, della citata legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce che, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'art. 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente, nonché le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, di avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2017, di allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTI in particolare gli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recanti rispettivamente l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTO l'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 8 del 2017, che affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le modalità di concessione della prestazione;

VISTO l'articolo 18 - *undecies* del citato decreto-legge n. 8 del 2017, che, nel modificare il decreto legge n. 189 del 2016 mediante l'introduzione dell'Allegato 2 - bis, prevede, al comma 2, l'estensione, per ogni effetto giuridico, ai territori dei Comuni inseriti nel predetto Allegato 2-bis di tutte le misure



contenute nel medesimo decreto legge n. 8 del 2017, nel decreto legge n. 189 del 2016 e nelle ordinanze commissariali

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) «SLA»: la misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, già denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SLA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;
- b) «SLA Aree Sisma»: il trattamento economico connesso al SLA, concesso alle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, secondo le modalità definite dal presente decreto;
- c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- d) «Comuni interessati dagli eventi sismici»: i comuni interessati dagli eventi sismici 2016-2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;
- e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE è calcolato in via ordinaria ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- f) «ISFE corrente»: l'indicatore di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- g) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio;
- h) «Carta SLA»: la carta acquisti, di cui all'art. 60, del decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche caratteristiche definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, di avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SLA) su tutto il territorio nazionale;
- i) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta del SLA Aree Sisma;
- l) «Titolare»: soggetto componente del Nucleo Familiare Beneficiario cui è intestata la carta SLA;



- m) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
- n) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;
- o) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- p) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
- q) «Convenzione di gestione»: convenzione per la gestione del servizio integrato relativo alla carta acquisti di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, stipulata tra il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore del servizio.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. Il SIA Aree Sisma è richiesto da coloro in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, che non soddisfano i requisiti per accedere al SIA in via ordinaria.
2. Il richiedente, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, deve risultare in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
 - a) essere stato residente e stabilmente dimorante da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2-*bis* alla data del 18 gennaio 2017;
 - b) trovarsi, al momento della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.
3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.
4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:



- a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
 - b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
 - c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
5. Ai nuclei familiari nelle condizioni di cui al presente articolo, il SIA Aree Sisma è concesso nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, ove necessario, è adottata la procedura di cui all'articolo 4, comma 5.

Articolo 3

(Beneficio concesso)

1. Il beneficio concesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, consiste nel trattamento economico connesso al SIA, determinato in ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario, secondo gli importi di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016.
2. Ai fini della determinazione dell'importo del beneficio, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.
3. Al fine di erogare il beneficio per il tramite delle carte SIA, le risorse di cui all'articolo 2, comma 5, finalizzate a mitigare l'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli mediante la concessione del SIA Aree Sisma, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, affluiscono al conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016.

Articolo 4

(Modalità di accesso al beneficio)

1. La domanda per l'accesso al SIA Aree Sisma è presentata al medesimo servizio competente territorialmente per la raccolta delle domande del SIA, mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà predisposto dal Soggetto attuatore entro il 1° settembre 2017 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del citato D.P.R. n. 445 del 2000.
2. La domanda è presentata a partire dal 2 settembre 2017 e fino al 31 ottobre 2017.



3. I Comuni comunicano al Soggetto Attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, le richieste di beneficio dei nuclei familiari per i quali abbiano verificato il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), nonché la verifica delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2.
4. Il Soggetto attuatore, in esito alle verifiche di competenza, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), predispone l'elenco dei nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti per l'accesso al SIA Aree Sisma e per i quali il medesimo Soggetto Attuatore dispone, in ogni caso successivamente al completamento delle verifiche necessarie per il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 5 e fatto salvo quanto previsto al comma 5, il versamento del beneficio di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2016, a decorrere dall'ultimo bimestre del 2017.
5. Nel caso di risorse insufficienti, i nuclei richiedenti sono ordinati secondo i criteri di cui all'articolo 5 e i Nuclei Familiari Beneficiari sono individuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, calcolando per ogni nucleo familiare richiedente un ammontare di risorse pari a dodici mensilità del beneficio.
6. Ai fini della gestione dei flussi finanziari, il Soggetto attuatore provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio di cui al presente decreto, inviando comunicazioni e rendicontazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze relative alle erogazioni da effettuare ed effettuate, con periodicità bimestrale e comunque ogni qual volta necessario sulla base delle indicazioni dei precitati Ministeri.

Articolo 5

(Criteri per l'ordinamento delle famiglie)

1. Ai fini della identificazione dei beneficiari in caso di risorse insufficienti, accedono alla misura secondo l'ordine di seguito indicato i nuclei familiari che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) un valore dell'ISEF ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, pari o inferiore a 3.000 euro, che non posseggono i requisiti per accedere in via ordinaria al SIA, ordinati sulla base del valore dell'ISEF medesimo;
 - b) i nuclei familiari che presentano un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, superiore a 3.000 euro, ordinati in base al punteggio nella valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito in base alla scala di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016. A tale fine, il punteggio relativo alla condizione economica di cui al punto ii) della citata lettera c) è così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore



dell'ISEE, diviso per 240. A parità di valore della scala di valutazione multidimensionale, l'elenco è ordinato in base al numero di componenti minorenni e, a parità di tale numero, in base all'età del componente più piccolo, e, successivamente, in assenza di componenti minorenni, in base all'età del componente più anziano.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Con riferimento ai nuclei familiari beneficiari del SLA in via ordinaria nei Comuni interessati dagli eventi sismici, ai fini dell'erogazione del beneficio del SLA non si applica la condizionalità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016. Resta ferma la facoltà da parte dei Comuni di predisporre con la partecipazione dei componenti il nucleo familiare e su loro richiesta i progetti personalizzati di presa in carico di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Tali progetti tengono conto dell'esigenza di mitigare l'impatto degli eventi sismici sulle condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo familiare, nonché della necessità di ricostruire il tessuto sociale, economico e territoriale.
2. Con riferimento alla attuazione del SLA, alla luce dei nuovi compiti individuati in capo ai comuni e agli ambiti territoriali dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, che prevede tra l'altro l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, denominata reddito di inclusione, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale, e tenuto conto degli adeguamenti nell'organizzazione dei servizi necessari in vista dell'introduzione della misura, è data facoltà ai Comuni di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, senza pregiudizio sull'erogazione del beneficio economico. Resta ferma, ove applicabile, l'esclusione dal beneficio nel caso di mancata sottoscrizione del progetto o del mancato rispetto da parte dei nuclei familiari beneficiari delle condizionalità ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto.
3. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

26 LUG 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali



Il Ministro dell'economia e delle finanze



IL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA AREE SISMA

CHE COS'È E COME FUNZIONA

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva per le Aree Sisma (SIA Aree Sisma) è un trattamento economico concesso ai soggetti residenti in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione.

Il SIA Aree Sisma può essere richiesto da coloro che non soddisfano i requisiti per accedere al SIA in via ordinaria, ed erano residenti e stabilmente dimoranti in uno dei comuni colpiti dal Sisma alla data dei relativi eventi e versano in condizioni di maggior disagio economico.

Il beneficio sarà erogato ai nuclei familiari, in ragione della numerosità degli stessi e nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2017, in presenza, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- ✓ il richiedente deve essere stato residente e stabilmente dimorante, da almeno due anni, in uno dei comuni colpiti dal Sisma alla data del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016 o del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016
- ✓ il nucleo familiare deve essere in possesso, al momento della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di un valore dell'ISEE o dell'ISEE corrente inferiore o uguale a 6.000 euro.

Si precisa che, ai soli fini dell'accesso al SIA Aree Sisma, il calcolo dell'ISEE corrente viene effettuato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono inoltre esclusi dall'indicatore della situazione reddituale i redditi derivanti dal patrimonio sopra indicato, mentre sono ricomprese tra i trattamenti le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici (il contributo di autonoma sistemazione; l'indennità di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016; i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici).

Pertanto, coloro che abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa e/o, per effetto del terremoto, abbiano avuto beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o fatti oggetto di misure temporanee di esproprio, possono richiedere l'ISEE corrente Aree Sisma ai fini del soddisfacimento del requisito economico relativo al SIA Aree Sisma, utilizzando il modulo allegato alla presente domanda, predisposto ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

La domanda per l'accesso al SIA Aree Sisma deve essere presentata, dal 2 settembre 2017 al 31 ottobre 2017, al medesimo servizio competente territorialmente per la raccolta della domanda del SIA in via ordinaria.

Il sostegno economico, connesso al SIA, verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità.

Dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti ordinaria e dell'incremento del Bonus bebè. Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall'effettiva richiesta dell'assegno.

Per approfondimenti:

www.lavoro.gov.it www.inps.it

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017)

DOMANDA DI SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA AREE SISMA

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io richiedente, consapevole che i requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso,

DICHIARO QUANTO SEGUE

QUADRO A

DATI DEL RICHIEDENTE/ TITOLARE DELLA CARTA DI PAGAMENTO

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome

Codice Fiscale (*)

(*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Sesso (M o F)

Stato di cittadinanza

Comune di nascita

Provincia di nascita

Stato di nascita

Indirizzo di residenza

Comune di residenza

Prov.

CAP

Documento di riconoscimento:

Tipo

Numero

Rilasciato da:

Ente

Località

Data (gg/mm/aaaa)

Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall'indirizzo di residenza)

Indirizzo

Comune

Prov.

CAP

ULTERIORI DATI PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI <i>(non obbligatori)</i>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Recapito telefonico (*) Indirizzo e-mail</p> <p style="text-align: center;"><i>(*) eventuali comunicazioni verranno inviate al numero indicato (nel caso in cui venga inserito un numero di cellulare verrà inviato un SMS ad ogni accredito bimestrale; il servizio è gratuito)</i></p>																																																
QUADRO B COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della Domanda SIA Aree Sisma	<p>Il nucleo familiare (come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU) è composto esclusivamente da persone unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa al momento della domanda</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se "NO", indicare in tabella solo i componenti il nucleo familiare ISEE (come risultante nella DSU) che risultano al momento della domanda unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="6">COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DIMORANTI IN UNA SOLA UNITA' ABITATIVA</th> </tr> <tr> <th>Cognome</th> <th>Nome</th> <th>Codice fiscale</th> <th>Data di nascita</th> <th>Comune o Stato estero di nascita</th> <th>Sesso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota Bene: i componenti non già presenti nel nucleo ISEE non saranno considerati.</p>	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DIMORANTI IN UNA SOLA UNITA' ABITATIVA						Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sesso						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DIMORANTI IN UNA SOLA UNITA' ABITATIVA																																																	
Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sesso																																												
					<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F																																												
					<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F																																												
					<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F																																												
					<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F																																												
					<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F																																												
					<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F																																												
QUADRO C REQUISITO DI RESIDENZA	<p>RESIDENZA</p> <p><input type="checkbox"/> Residente e stabilmente dimorante da almeno 2 anni, al momento del sisma, in uno dei Comuni colpiti dal sisma in quanto: residente in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, alla data del 24 agosto 2016; in uno dei Comuni di cui all'allegato 2, alla data del 26 ottobre 2016; in uno dei Comuni di cui all'allegato 2-bis alla data del 18 gennaio 2017</p> <p>Indirizzo di residenza alla data degli eventi sismici <i>(solo se diverso dall'attuale indirizzo di residenza)</i></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Indirizzo Comune Prov. CAP</p>																																																
QUADRO D REQUISITO ECONOMICO In assenza di ISEE in corso di validità la domanda non potrà essere accolta; Il possesso di un ISEE in corso di validità è	<p>Valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari o inferiore a 6.000 euro.</p> <p><input type="checkbox"/> Il nucleo familiare è in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore ISEE di importo inferiore o uguale ad euro 6.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni ▪ in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario 																																																

anche condizione necessaria per il mantenimento del beneficio

Ovvero:

- Il nucleo familiare è in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, tuttavia ritiene che il requisito possa risultare soddisfatto sulla base dell'aggiornamento della situazione economica derivante dal calcolo dell'ISEE corrente specifico per le Aree Sisma, di cui presenta in allegato la relativa DSU

Nota Bene: ai soli fini dell'accesso al SIA Aree Sisma, il calcolo dell'ISEE corrente viene effettuato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.

Inoltre, sono esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale i redditi derivanti dal possesso di patrimonio immobiliare, dichiarato totalmente o parzialmente inagibile e da quello oggetto di misure temporanee di esproprio.

Si precisa, inoltre, che ai fini del calcolo dell'ISEE corrente costituiscono trattamenti le seguenti prestazioni:

- il contributo di autonoma sistemazione (CAS) di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016
- l'indennità di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'art. 45 del d.l. n. 189 del 2016
- i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

Per la presentazione della DSU relativa all'ISEE corrente specifico per le Aree Sisma, si rimanda al modello allegato al presente modulo di domanda

QUADRO E**CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ACCESSO AL BENEFICIO**

Requisiti valutati sulla base della dichiarazione ai fini ISEE (DSU) in corso di validità

In caso di risorse insufficienti, accedono alla misura secondo l'ordine di seguito indicato i nuclei familiari che presentano le seguenti caratteristiche:

- un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari o inferiore a 3.000 euro, che non posseggono i requisiti per accedere in via ordinaria al SIA, ordinati sulla base del valore dell'ISEE medesimo
- i nuclei familiari che presentano un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, superiore a 3.000 euro, ordinati in base al punteggio nella valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito in base alla scala di cui alla tabella in calce. A parità di valore della scala di valutazione multidimensionale, l'elenco è ordinato in base al numero di figli minorenni e, a parità di tale numero, in base all'età del figlio più piccolo, e, successivamente, in assenza di figli, in base all'età del componente più anziano.

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL BISOGNO

Carichi familiari	Valore massimo	Note
Nucleo familiare con 2 figli di età inferiore a 18 anni	10 punti	
Nucleo familiare con 3 figli di età inferiore a 18 anni	20 punti	
Nucleo familiare con 4 o più figli di età inferiore a 18 anni	25 punti	
Nucleo familiare in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi	5 punti	
Nucleo familiare composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni	25 punti	A tal fine vigono le medesime regole utilizzate ai fini ISEE (Quadro A della Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU)
Nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave	5 punti	A tal fine vigono le medesime regole utilizzate ai fini ISEE (Quadro FC7 della Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU)
Nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di non autosufficienza	10 punti	
Condizione economica	Valore massimo	Note
Al valore massimo (25 punti) si sottrae il valore dell'ISEE precedentemente diviso per 240	25 punti	Esempi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ con ISEE = 0 → 25 punti ▪ con ISEE = 2400 → $25 - \frac{2400}{240} = 15$ punti ▪ con ISEE = 6000 → non vi sono punti aggiuntivi

<p>QUADRO G</p> <p>CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO</p>	<p>Io richiedente prendo atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di variazione della situazione lavorativa i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS attraverso il modello SIA - Com il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque secondo le modalità di cui agli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; le medesime comunicazioni sono necessarie all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità, utilizzato per l'accesso al beneficio; nel caso il requisito economico sia stato soddisfatto attraverso la presentazione dell'ISEE corrente Aree Sisma, l'aggiornamento della situazione reddituale deve avvenire nelle modalità indicate nel quadro S6 del relativo modulo (allegato alla presente domanda) ▪ nel caso in cui non siano mantenuti i requisiti per tutta la durata dell'erogazione, il beneficio cesserà. <p><input type="checkbox"/> Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro G</p>
<p>QUADRO H</p> <p>SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE</p>	<p>Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato D.P.R. n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.</p> <p>Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 ▪ la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere ▪ l'acquisizione delle domande e l'accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di esaurimento delle risorse disponibili ▪ in caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. <p>Luogo _____ Data _____ Firma _____ (gg/mm/aaaa)</p>

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di residenza, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, informano che i dati conferiti, anche con autocertificazione, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) per le Aree Sisma, che altrimenti non potrebbe essere attribuito. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, dell'INPS e del Gestore del servizio espressamente individuato, da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché degli incaricati del trattamento. I diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi all'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciriaco De Mita 21, Roma (numero telefonico gratuito 803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).

Informativa

La comunicazione per il ritiro della Carta elettronica di pagamento SIA sarà inviata ai beneficiari da Poste Italiane a seguito della verifica dei requisiti e dopo che l'INPS avrà dato disposizioni di accredito. Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati. Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che le spese, anziché essere addebitate al titolare della Carta, sono saldate direttamente dallo Stato.

DSU ISEE CORRENTE

AI SOLI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL SIA AREE SISMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

per il calcolo dell'ISEE CORRENTE AREE SISMA

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). In particolare, la presente DSU va utilizzata per il calcolo dell'ISEE CORRENTE Aree Sisma, ai fini della richiesta del SIA Aree Sisma.

Cos'è l'ISEE CORRENTE?

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell'anno precedente (ad esempio, nel 2017 ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2015). In alcune situazioni, se intervengono rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio la perdita del posto di lavoro), viene data la possibilità di calcolare un ISEE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi o, in casi particolari, anche solo degli ultimi due mesi, al fine di attestare la reale situazione economica del nucleo familiare.

Cos'è l'ISEE CORRENTE AREE SISMA?

Per accedere al SIA Aree Sisma, è necessario che il nucleo familiare al momento della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, possieda un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari o inferiore a 6.000 euro.

Ai soli fini della concessione del SIA Aree Sisma, l'ISEE corrente è calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie sopra indicate.

Rilevano ai fini del calcolo della situazione reddituale, e devono essere inseriti nel quadro S3 o S5 (in caso di componenti del nucleo non presenti nel quadro S2), anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

- il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
 - le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
 - i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
- Pertanto, coloro che abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa e/o per effetto del sisma abbiano avuto beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o fatti oggetto di misure temporanee di esproprio, possono compilare il presente modulo (ISEE corrente Aree Sisma) ai fini del soddisfacimento del requisito economico relativo al SIA Aree Sisma.

Quando è necessario richiedere l'ISEE corrente Aree Sisma?

Può essere richiesto l'ISEE corrente Aree Sisma nel caso in cui il nucleo familiare sia in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE in corso di validità, da cui risulti un valore ISEE di importo superiore ad euro 6.000,00 e sia proprietario di immobili indicati nel Quadro FC3 della DSU, distrutti o dichiarati inagibili (parzialmente o totalmente) o oggetto di misure temporanee di esproprio e titolare di redditi indicati nei Quadri FC4 ed FC8 della DSU, derivanti dal possesso degli immobili sopra indicati ovvero uno o più componenti il nucleo abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa. In tali casi, qualora si ritenga che il valore dell'ISEE corrente, calcolato secondo le specifiche sopra descritte, possa consentire di soddisfare il requisito

per l'accesso al SIA Aree Sisma (**ISEE pari o inferiore a 6.000,00 euro**), è necessario compilare il presente modulo per richiedere la determinazione dell'indicatore.

Ai fini del possesso del requisito richiesto dal SIA Aree Sisma, può essere utilizzata la normale attestazione dell'ISEE corrente in corso di validità, nel caso non siano state percepite le prestazioni erogate a seguito degli eventi sismici, sopra riportate.

NOTA BENE

Per chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE AREE SISMA è necessario il possesso di un ISEE in corso di validità, ovvero aver già presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell'ISEE.

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)

L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati personali, anche sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'ISEE saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché da leggi e regolamenti, al fine di definire il procedimento per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) regolato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Il trattamento dei dati, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, avverrà ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte. Il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta eccezione per le informazioni espressamente segnalate come facoltative e comunque utili per agevolare il contatto diretto con il dichiarante. La mancata fornitura dei dati potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione del procedimento.

I dati personali conferiti potranno essere comunicati, esclusivamente nei casi e nei limiti previsti da norme di legge, ad altri soggetti pubblici o privati. In particolare, i dati saranno oggetto di scambio telematico con l'Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione delle informazioni (non autodichiarate) per il calcolo dell'ISEE presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Inoltre l'Inps verifica l'esistenza di omissioni ovvero difformità tramite la consultazione dei pertinenti archivi amministrativi delle altre pubbliche amministrazioni, secondo le norme in vigore.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali rivolgendosi direttamente al direttore della struttura Inps territorialmente competente; qualora si tratti di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore territorialmente competente anche per il tramite dell'agenzia stessa.

Attenzione: verranno effettuati dei controlli sui dati dichiarati dal dichiarante riferiti a ciascun componente del nucleo familiare. Inoltre l'acquisizione diretta da parte dell'INPS dei dati inerenti i redditi, i trattamenti previdenziali, assistenziali, indennitari ed i patrimoni, in possesso degli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, avverrà con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare.

Io sottoscritto _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

QUADRO S1 RICHIESTA DI ISEE CORRENTE AREE SISMA	Per poter richiedere l'ISEE CORRENTE AREE SISMA è necessario aver già presentato una DSU.			
	Codice fiscale del dichiarante _____		Estremi della DSU già presentata Prot. n _____	
QUADRO S2 VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA	Le eventuali variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini del calcolo dell'ISEE CORRENTE sono le seguenti: A) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa B) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino attualmente non occupati, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro C) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. Indicare i componenti del nucleo familiare per cui è intervenuta una variazione della situazione lavorativa (deve trattarsi di componenti inclusi nel Quadro A della DSU già presentata). Per ciascun componente indicare altresì la tipologia di variazione della situazione lavorativa – A, B o C, seguendo la casistica sopra descritta – nonché la data in cui è intervenuta la variazione – cioè la data di risoluzione del rapporto di lavoro, cessazione dell'attività, ecc.			
	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	TIPO DI VARIAZIONE
				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
QUADRO S3 SITUAZIONE REDDITUALE CORRENTE Indicare i seguenti redditi e trattamenti: LD: redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione; LA: redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell'esercizio dell'attività;	Per ciascun componente del nucleo presente nel quadro S2 specificare i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi compilando la tabella seguente. Solo nel caso di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa (componenti caratterizzati dalla lettera A nella tabella del Quadro S2) è possibile, alternativamente, compilare la tabella successiva riferita ai medesimi redditi percepiti negli ultimi due mesi. In tal caso i redditi saranno moltiplicati per 6.			
	REDDITI E TRATTAMENTI PERCEPITI NEGLI ULTIMI 12 MESI			
		LD	LA	TR
	Codice fiscale	Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati	Reddito da attività d'impresa o lavoro autonomo	Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari

<p>TR: trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da pensione (LD).</p> <p>NOTA BENE: costituiscono trattamenti TR anche i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contributo di autonoma sistemazione (CAS) di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016; • l'indennità di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'art. 45, comma 4 del d.l. n. 189 del 2016. • i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici 	REDDITI E TRATTAMENTI PERCEPITI NEGLI ULTIMI 2 MESI (solo caso A del Quadro S2)			
	Codice fiscale	LD Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati	LA Reddito da attività d'impresa o lavoro autonomo	TR Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari
<p>QUADRO S4</p> <p>DOCUMENTAZIONE ALLEGATA</p>	Indicare la documentazione e certificazione allegata attestante la variazione della condizione lavorativa (es.: lettera di licenziamento, cessazione partita IVA, ecc.) e le componenti reddituali aggiornate (es. busta paga, ecc.)			
	Codice fiscale	Documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate		
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
<p>QUADRO S5</p> <p>CAS IN ASSENZA DI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA</p>	Inserire i componenti del nucleo, non inseriti nel quadro S2, che abbiano beneficiato del CAS (contributo di autonoma sistemazione)			
	Codice fiscale	importo percepito		
	1			
	2			
	3			
	4			
5				

QUADRO S6**IMMOBILI AREE SISMA**

Nella colonna "Tipo di patrimonio" indicare:

F=fabbricati;

TE=terreni edificabili;

TA=terreni agricoli.

Nella Colonna "Casa di abitazione", barrare in corrispondenza dell'immobile dichiarato come casa di abitazione nel Quadro B della DSU

Il nucleo familiare è proprietario dei seguenti immobili, qualora indicati nel Quadro FC3 della DSU, distrutti o dichiarati inagibili (parzialmente o totalmente) o oggetto di misure temporanee di esproprio:

TIPO DI PATRIMONIO	SITUATO NEL COMUNE	QUOTA POSSEDUTA (%)	VALORE AI FINI IMU della quota posseduta	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE
			_____,00	_____,00	
			_____,00	_____,00	
			_____,00	_____,00	
			_____,00	_____,00	

Importo dei redditi del nucleo qualora indicati nei Quadri FC4 ed FC8 della DSU, derivanti dal possesso degli immobili sopraindicati distrutti o dichiarati inagibili (parzialmente o totalmente) o oggetto di misure temporanee di esproprio:

Euro _____,00

Quadro S7**VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE**

Io richiedente prendo atto che:

la presente dichiarazione ha validità ai soli fini delle richieste del SIA Area Sisma. In caso di assenza di variazioni in quanto dichiarato, la validità della presente dichiarazione è estesa all'intero periodo di validità della DSU a cui è collegata. In caso di variazioni, il presente modulo deve essere aggiornato e sottoscritto entro due mesi dalle variazioni. In caso di mancato aggiornamento, si applicano le sanzioni previste nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, (si veda Quadro sottoscrizione della DSU).

Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro S7

Nota bene: la validità dell'attestazione ISEE corrente è pari a 2 mesi, pertanto in assenza della sottoscrizione della presa d'atto sopra riportata, al fine della continuazione del godimento del beneficio, occorrerà presentare una nuova DSU per ISEE corrente Aree sisma entro 30 giorni dalla scadenza della attestazione.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU

Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato il modulo MS (quadri S1, S2, S3 E S4) e che quanto in esso espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato D.P.R. n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Agenzia delle Entrate presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; ove emergano divergenze i nominativi saranno comunicati alla Guardia di Finanza.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(luogo)

(data)

(firma del dichiarante)

DICHIARAZIONE RESA NELL'INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI

La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso);

La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso).

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante" del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome _____ Nome _____

Comune o Stato estero di nascita _____ prov. _____ Data di nascita _____

Comune di residenza _____ prov. _____ CAP _____

Indirizzo e n. civico _____ n° telefono (facoltativo) _____

E-mail (facoltativo) _____

